



Programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato "Volo a vela", relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento

Atto del Governo 112

Informazioni sugli atti di riferimento

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Atto del Governo: | 112 | |
| Titolo: | Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato "Volo a vela", relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento | |
| Norma di riferimento: | Articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 | |
| | Senato | Camera |
| Date: | | |
| presentazione: | 12/01/2024 | 16/01/2024 |
| annuncio: | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
| assegnazione: | 16/01/2024 | 16/01/2024 |
| termine per l'espressione del parere: | 25/02/2024 | 25/02/2024 |
| Commissione competente: | 3 ^a Affari esteri e difesa | IV Difesa |
| Rilievi di altre Commissioni: | 5 ^a Bilancio e tesoro | V Bilancio (Assegnato il 16 gennaio 2024 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 5 febbraio 2024) |

Premessa

Lo scorso 12 gennaio il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato «Volo a Vela», relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento ([A.G. 112](#)), corredato delle schede tecnica e illustrativa.

Presupposti normativi

L'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

Il Codice dell'ordinamento militare (COM, di cui al [decreto legislativo n. 66 del 2010](#)) prevede che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del **parere delle Commissioni competenti**, gli schemi di decreto concernenti i **programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio** e **non** riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle **scorte**.

I pareri devono essere espressi entro **quaranta giorni** dalla data di assegnazione. Qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni **esprimano parere contrario**, il Governo trasmette **nuovamente alle Camere** lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni, per i pareri definitivi delle Camere da esprimere **entro**

trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano **parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti**, motivato con riferimento alla **mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa** (DPP) di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 536-*bis* COM, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza, il Capo di stato maggiore della difesa **procede alla verifica della rispondenza dei programmi** di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma agli obiettivi e agli indirizzi definiti dal Ministro della difesa e **propone al Ministro della difesa la rimodulazione** dei programmi che risultino non più adeguati, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel DPP.

In base al comma 2 dello stesso articolo 536-*bis* COM, **gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere** delle Commissioni parlamentari competenti devono essere nuovamente **sottoposti a tale parere**. Dalle citate rimodulazioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto.

Contenuto

Il programma mira all'**acquisizione di velivoli per il volo a vela**, nell'ambito di un progetto di ammodernamento e rinnovamento dei mezzi ad oggi disponibili, finalizzato a garantire ed **ottimizzare l'efficacia addestrativa**. I nuovi mezzi consentiranno il raggiungimento di una **maggiore versatilità e flessibilità di impiego**, una maggiore capacità acrobatica, permettendo al contempo di continuare a perseguire lo scopo della formazione al volo di giovani studenti, degli allievi Ufficiali e del personale militare dell'aeronautica.

Il programma prevede l'**acquisizione di 8 nuovi velivoli**, per sostituire gradualmente quelli in uso (che sono 8 G103-A). L'intervento consentirà quindi una diminuzione dell'attuale attività di monitoraggio e verifica dei difetti sui velivoli correntemente in uso, che hanno un'**anzianità di circa 40 anni**. La spesa comprende anche l'acquisto di carrelli omologati per la movimentazione degli aerei, **attrezzature di supporto**, parti di ricambio, **addestramento** del personale pilota e tecnico manutentore, e supporto tecnico-logistico e **manutentivo**, nelle more dell'acquisizione della capacità manutentiva autonoma di F.A.

Riguardo alle condizioni contrattuali e facoltà di recesso, la relazione precisa che le norme che disciplinano la materia contrattuale pubblica nell'ordinamento, peraltro di derivazione comunitaria, sono rappresentate dal **nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36)**.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) è entrato in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia a partire dal 1° luglio 2023 (art. 229). Conseguentemente, il precedente Codice (D. Lgs. 50/2016) è abrogato dal 1° luglio 2023 (art. 226), rimanendo, tuttavia, applicabile alle procedure i cui avvisi o bandi siano stati pubblicati prima di tale data.

Per quanto riguarda i settori della **difesa e della sicurezza nazionale**, le norme applicabili del nuovo Codice del 2023 sono rappresentate dalle seguenti disposizioni: l'articolo 136 (Difesa e sicurezza), l'articolo 137 (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza), l'articolo 138 (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali), l'articolo 139 (Contratti secretati) e l'Allegato II.20 (Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza).

Entrando nel merito, l'art. 136 dispone che tutti i contratti sono assoggettati alle previsioni del Codice, fatta eccezione per quelli che rientrano nell'ambito applicativo del **decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208**, che disciplina i contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in recepimento della **direttiva 2009/81/CE**, di cui il **D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49** rappresenta il regolamento attuativo. L'applicazione del Codice è in ogni caso esclusa per gli appalti pubblici e per i concorsi di progettazione, quando la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure idonee e volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto.

L'art. 137, dedicato ai contratti misti, distingue il regime applicabile nel caso che le diverse parti siano oggettivamente separabili: ove separabili, il regime giuridico previsto è determinato in base alle caratteristiche della parte separata; in caso contrario, interviene un regime giuridico differenziato, che tende ad escludere l'applicazione del Codice in favore del decreto legislativo 208/2011 o in alternativa dell'**art. 346 del TFUE**. Resta fermo il principio di fondo secondo il quale la decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non può essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del Codice o del decreto legislativo 208/2011.

L'articolo 139 detta poi la disciplina dei contratti secretati, il cui ambito non è limitato al settore della Difesa, ma esteso a tutte le Amministrazioni in presenza delle esigenze di segretezza prescritte, consentendo di derogare alle disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento.

Da ultimo, la disciplina specifica transitoria presente nell'Allegato II.20, da sostituirsi, ai sensi dell'art. 136, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, con un regolamento adottato con decreto del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguarda, tra l'altro, disposizioni specifiche ai contratti misti, programmazione degli interventi, casi di affidamento a un unico operatore economico, ruolo degli enti esecutori del contratto e modalità di erogazione delle anticipazioni dei pagamenti.

Resta fermo che fino all'adozione del suddetto regolamento, ai sensi dell'art. 225, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, continua ad applicarsi il regolamento **D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236**, in quanto compatibile con le disposizioni del citato Allegato II.20.

La disciplina del **recesso dal contratto in ambito nazionale** è riconducibile a quanto previsto dall'art. 123 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) fatte salve, ovviamente, eventuali specifiche disposizioni stabilite nell'atto negoziale circa le condizioni e modalità di esercizio del recesso. L'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Durata e costo del programma

Il programma è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale, di **prevista conclusione nel 2029**. Si fa presente che la scheda tecnica prevedeva l'avvio del progetto già nel **2023**, articolandolo in 7 anni (2023-2029).

Si valuti l'opportunità di adeguare la data di presumibile inizio al corrente anno 2024.

L'onere complessivo dell'impresa è stimato in complessivo dell'impresa è stimato in un valore previsionale di **2 milioni di euro**. L'impegno è **già totalmente finanziato** a valere sugli stanziamenti derivanti dai capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La scheda tecnica riporta il **cronoprogramma previsionale**, da ritenersi meramente indicativo, e da aggiornarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento:

| Cap.-pg-p.g. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Totale |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 7120-02 | 0,44 | 0,04 | 0,04 | 0,38 | 0,19 | 0,51 | 0,40 | 2.00 |

Rapporti con l'industria

Il programma **non ha ricadute sull'industria nazionale** per ragioni legate alla natura del velivolo richiesto. Come si legge nella scheda tecnica, infatti, non esistono imprese italiane in grado di produrre il tipo di aliante necessario allo scopo.

Non si prevede che il programma sarà in grado di generare indotto immediato da riversare sui territori italiani. Al momento **non sono nemmeno prevedibili ritorni industriali** o incremento di *know-how*. E' però possibile – si legge nella scheda tecnica – che, una volta raggiunta l'autonomia per la manutenzione dei velivoli e della struttura addestrativa, le parti di ricambio e azioni manutentive possano ricadere su ditte italiane.

Il programma non ha risvolti in termini di **cooperazione internazionale**.

Il programma in esame nel DPP 2023-2025

Nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2032-2025 (DPP) il programma in esame è citato a pagina 23 del Tomo II, tra i programmi di previsto avvio. Nel DPP lo stanziamento è distribuito nello stesso arco temporale previsto dallo schema in esame.

I programmi di acquisizione dei sistemi d'arma presentati nella legislatura corrente

Atto n. 30 - programma n. SMD 28/2022 (denominato "Aeroporti Azzurri"), relativo all'ammodernamento delle basi e degli aeroporti dell'Aeronautica Militare;

Atto n. 31 - programma n. SMD 29/2022 (denominato "Mezzi tattici"), relativo al rinnovamento e al mantenimento dell'Autovettura da Ricognizione (AR) e del Veicolo Multiruolo (VR) dell'esercito;

Atto n. 32 - programma n. SMD 30/2022 (denominato "Caserme Verdi"), relativo alla realizzazione di caserme dell'Esercito Italiano di nuova generazione, funzionali e pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro e di efficientamento energetico;

Atto n. 37 - SMD 16/2022 (denominato "U212 NFS"), per la realizzazione del terzo e del quarto sottomarino tipo U212NFS e il relativo sostegno tecnico-logistico decennale;

Atto n. 103 - SMD 14/2023, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) e relativi razzi guidati a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano;

Atto n. 104 - SMD 22/2023, relativo all'acquisizione di due sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto con capacità ISR e cinetiche;

[Atto n. 111](#) - SMD 06/2023 (denominato "Basi Blu"), relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare;

[Atto n. 112](#) - SMD 10/2023 (denominato «Volo a vela»), relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento;

[Atto n. 113](#) - SMD 23/2023 (denominato «Rinnovamento della capacità *Very Short Range Air Defence* - VSHORAD dell'Esercito italiano»), relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata per l'Esercito;

[Atto n. 114](#) - SMD 24/2023 (denominato «Mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer*»);

[Atto n. 115](#) - SMD 27/2023 (denominato «Poligoni di tiro chiusi in galleria per l'addestramento con armi da fuoco portatili»), relativo all'acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano;

[Atto n. 117](#) - SMD 02/2023, denominato "Resilienza del sistema satellitare per le telecomunicazioni governative (SICRAL-R1)";

[Atto n. 118](#) - SMD 03/2023, denominato "Progettazione, sviluppo e acquisizione di n. 2 unità navali di tipo fregate FREMM di nuova generazione (FREMM EVO)";

[Atto n. 119](#) - SMD 13/2023, denominato "Rinnovamento della componente corazzata (Main Battle Tank Leopard 2 e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre".

Per un approfondimento sugli schemi di decreto presentati nella precedente legislatura si rinvia al seguente focus [I programmi d'arma presentati al Parlamento nella XVIII legislatura](#).

Senato: Dossier n. 221

Camera: Atti del Governo n. 112

29 gennaio 2024

| | | | |
|--------|--|-----------------------------------|-------------|
| Senato | Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche nel settore politica estera e difesa | Studi1@senato.it - 066706-2451 | ✕ SR_Studi |
| Camera | Servizio Studi Dipartimento Difesa | st_difesa@camera.it - 066760-4172 | ✕ CD_difesa |

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
DI0069